DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1979

concernente il regime britannico, sotto forma di tassi d'interesse agevolati, a favore della commercializzazione di materiale offshore (Offshore supplies interest relief grant OSIRG)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(79/496/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le rispettive osservazioni,

I

1. considerando che, con nota verbale del governo britannico del 18 luglio 1973, la Commissione è stata informata dell'intenzione di detto governo di istituire un regime di aiuti sotto forma di tassi agevolati destinato all'industria offshore, in applicazione dell'articolo 8 dell'Industry Act 1972;

2. considerando che, concedendo tali agevolazioni di interesse che consentono di allineare le condizioni di credito su quelle applicate da altri paesi, il governo britannico persegue l'obiettivo di creare nel Regno Unito un'industria di materiale offshore capace di competere con le industrie situate in altri paesi;

3. considerando che detto aiuto è concesso sotto forma di abbuono d'interesse di tre punti sui crediti per le forniture di piatteforme fisse, dei relativi impianti nonché di condutture sottomarine e impianti di ancoraggio (in appresso denominato materiale offshore); che la percentuale del prezzo che può beneficiare dell'aiuto viene fissato all'80 % del contratto e che solo le spese per i primi tre anni di costruzione possono venir prese in considerazione per la concessione dell'aiuto; che l'abbuono d'interesse è accordato per un periodo massimo di otto anni e che l'ultimo quinquennio costituisce il periodo di rimborso;

4. considerando che, in teoria, l'aiuto può venir erogato sia agli acquirenti che ai fornitori di materiale offshore; che, in pratica, si tratta di un aiuto a favore della produzione di materiale offshore del Regno Unito e che sono i produttori britannici di tale materiale che chiedono l'applicazione di detto regime a loro favore nella quasi totalità dei casi; che, anche se il richiedente è un compratore, in realtà egli non trae vantaggio da un aiuto il cui unico effetto è di consentire ai produttori britannici di allineare le loro condizioni di credito su quelle dei concorrenti;

5. considerando d'altro canto che i beni incorporati e i subcontratti che appartengono alla categoria che può beneficiare di questo regime ne sono rispettivamente esclusi quando sono importati da altri Stati membri o sono ivi conclusi;

II

1. considerando che la Commissione in un primo momento ha ritenuto necessario sollevare riserve per quanto concerne l'attuazione del regime di aiuti in quanto si trattava di aiuti a favore di un settore industriale a quel tempo scarsamente sviluppato nella Comunità; che era possibile adottare tale punto di vista in quanto si trattava nel caso specifico di realizzare nella Comunità una nuova tecnologia per sfruttare rapidamente le risorse di idrocarburi in un campo dove gli scambi intracomunitari erano scarsi o inesistenti; che dall'introduzione del regime di aiuti nel 1973 le vendite nel settore sul mercato britannico sono aumentate da 650 milioni a 1 300 milioni di £ nel 1974; che, in seguito allo sviluppo del mercato, tali aiuti falsano o minacciano di falsare la concorrenza;

2. considerando che, nel quadro dell'esame permanente degli aiuti esistenti di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, nel 1976 la Commissione è giunta alla conclusione che il settore del materiale offshore si era nettamente sviluppato nella Comunità successivamente alla prima valutazione del regime britannico di aiuti e che esso non si giustificava più, almeno nella sua forma iniziale;

3. considerando che, sulla base delle indicazioni fornite dal governo britannico, la Commissione ha chiesto e ottenuto che altri Stati membri si impegnino a non accordare più nessun tipo di aiuto che abbia come effetto di abbassare il tasso d'interesse sui crediti per la fornitura, da parte delle rispettive imprese, di materiale offshore destinato alla piattaforma continentale del Regno Unito;

4. considerando che, con lettera del 14 gennaio 1976, la Commissione ha proposto al governo britannico opportune misure, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, miranti ad estendere il regime di aiuto in modo che esso possa venir applicato anche ai prodotti fabbricati negli altri Stati membri ;

5. considerando che, con lettera del 13 febbraio 1976 indirizzata alla Commissione, il governo britannico contestava il punto di vista della Commissione concernente gli effetti del regime di aiuto sulle condizioni di concorrenza ;

6. considerando che, in base agli elementi di cui disponeva sullo sviluppo del mercato offshore nel Regno Unito e sulle distorsioni della concorrenza derivanti dall'esistenza del regime OSIRG per i produttori di altri Stati membri, la Commissione non poteva condividere questo punto di vista ;

7. considerando che la Commissione ha deciso, il 23 dicembre 1976, di iniziare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, nei confronti di detto regime di aiuti e che il governo britannico ne è stato informato con lettera del 4 gennaio 1977 (SG(77) D/25) ;

8. considerando che la Commissione, nella sua presa di posizione, ha ritenuto trattarsi, nel caso specifico, di un aiuto a favore della produzione di materiale offshore la cui erogazione non è vincolata a determinate condizioni e che pertanto esso non è connesso con obiettivi di adattamento qualitativo del settore ; che detto aiuto può produrre effetti sugli scambi intracomunitari ; che questo parere era condiviso da alcuni ambienti industriali della Comunità che per questo motivo hanno investito la Commissione di una denuncia ; che la denuncia e le osservazioni che gli interessati hanno fatto pervenire alla Commissione hanno consentito di giungere alla conclusione che l'aiuto incide sulle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune ;

III

1. considerando che il governo britannico, nella lettera del 4 febbraio 1977, ha dichiarato di non condividere il punto di vista della Commissione sostenendo che la concorrenza fra Stati membri non sembrava condizionata da detto aiuto ed ha sottolineato l'importanza del mantenimento dell'aiuto nella sua forma attuale per lo sviluppo dell'industria offshore nonché per il mantenimento dell'occupazione ;

2. considerando che il governo britannico ha arguito che le vendite realizzate da produttori di altri Stati membri sul mercato britannico sono restate pressoché stabili in rapporto al mercato totale del Regno Unito ; che ciò non può tuttavia costituire un argomento comprovante che la concorrenza non è stata alterata, poiché, se non vi fosse stato l'aiuto, la parte dei produttori degli altri Stati membri avrebbe potuto essere più importante di quanto sia attualmente ; che, successivamente a un periodo di espansione che ha avuto come effetto una dilatazione considerevole del volume di questo mercato nel Regno Unito, esso subisce attualmente una riduzione che rende la concorrenza molto attiva per i nuovi contratti di costruzione ;

3. considerando che, a parere della Commissione, i costruttori britannici, beneficiando di un facile accesso ad acque profonde ed a uno dei più importanti mercati per il materiale offshore, fruiscono fin dall'inizio di un notevole vantaggio rispetto agli altri costruttori comunitari ; che la concessione di aiuti sotto forma di abbuono d'interesse può accrescere questo vantaggio ;

4. considerando che numerosi Stati membri hanno condiviso le preoccupazioni della Commissione per quanto concerne detto regime di aiuti ; che uno Stato membro ritiene che l'aiuto britannico abbia come effetto di ridurre la parte di mercato ottenuta dagli altri Stati membri ; che un altro Stato membro ritiene che l'effetto discriminatorio sia aumentato a partire dal 1976 ; che altri due confermano le distorsioni di concorrenza che derivano da detto regime in conseguenza dell'esclusione di forniture da altri Stati membri ;

5. considerando che alcune organizzazioni professionali del settore del materiale offshore in vari Stati membri hanno espresso la loro più viva preoccupazione per quanto concerne gli effetti del regime di aiuti OSIRG sugli scambi ;

IV

considerando che, dopo l'avvio della procedura, il governo britannico ha formulato, con lettera del 27 aprile 1978, proposte che mirano a modificare il regime di aiuti OSIRG ; che pertanto questo aiuto sarebbe accordato solamente quando l'offerta britannica fosse in concorrenza con una o più offerte provenienti da cantieri di paesi terzi o quando, nonostante le offerte fatte da cantieri di altri Stati membri, l'ordine andasse nondimeno a un cantiere di un paese terzo ; che inoltre le proposte in questione prevedono che l'aiuto sia concesso a condizione che il contenuto del contratto sia almeno del 50 % britannico ;

V

1. considerando che è opportuno esaminare il regime di aiuti OSIRG anzitutto nella sua globalità e poi per quanto concerne il problema dell'esclusione dei prodotti importati dagli altri Stati membri dal beneficio dell'aiuto ;

Regime OSIRG nel suo insieme

2. considerando che il mercato del materiale offshore costituisce un mercato nel quale attualmente è presente una concorrenza molto viva sia da parte

delle imprese dei paesi terzi che da quelle degli Stati membri ; che circa il 20 % del materiale offshore utilizzato sulla piattaforma continentale del Regno Unito proviene da altri Stati membri ; che gli aiuti concessi nel quadro del regime OSIRG sulle risorse dello Stato riducono il costo di commercializzazione del materiale offshore prodotto nel Regno Unito ; che, tenuto conto della natura internazionale del mercato in questione, tali aiuti producono effetti sugli scambi e falsano la concorrenza intracomunitaria, favorendo l'industria britannica rispetto ai concorrenti della Comunità ; che si tratta quindi di un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato ;

3. considerando che tale aiuto non può beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato, in quanto è stato constatato, al momento delle difficoltà cui il settore ha dovuto far fronte, che detti aiuti non erano in grado di assicurare un'occupazione stabile nelle regioni di sviluppo ; che infatti circa la metà degli stabilimenti di produzione sono stati chiusi durante il periodo di applicazione di detto regime e altri cantieri di costruzione non ricevono ordini o stanno terminando i lavori in corso ;

4. considerando, d'altro canto, che il regime OSIRG non può beneficiare delle disposizioni di deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto si tratta di un aiuto al funzionamento che non può essere considerato come elemento che favorisce lo sviluppo del settore britannico interessato, contribuendo a renderlo concorrenziale e in grado di operare senza aiuto ; che, anche se l'aiuto non ha conseguito il risultato di mantenere in attività l'insieme dei cantieri di costruzione di piatteforme, esso ha avuto l'effetto di provocare distorsioni di concorrenza a spese di cantieri di altri Stati membri su un mercato che si è notevolmente ristretto ; che detto aiuto può frenare l'adattamento delle strutture ;

Esclusione dei prodotti importati

5. considerando che se la pratica, che consiste nel prendere in considerazione come base di calcolo dell'aiuto il prezzo globale dell'installazione compresa la parte che corrisponde ai beni incorporati e i subcontratti, può essere considerata compatibile con il mercato comune, non è invece considerata compatibile d'escludere da detta base i prodotti importati dagli altri Stati membri ; che questa misura non può essere giudicata compatibile con il mercato comune sia che venga considerata come facente parte del regime d'aiuti a favore della commercializzazione dell'industria del materiale offshore nel suo insieme sia che venga considerata come facente parte dell'aiuto a favore dei produttori di beni incorporati o dei subcontratti ;

6. considerando che se è stato affermato che l'esclusione dei beni incorporati, importati dagli altri Stati membri dal beneficio dell'aiuto, era necessaria per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dal regime di aiuto a favore dell'industria offshore, è pure vero che tale affermazione comporta una contraddizione implicita ; che infatti tale esclusione ha come effetto di ridurre l'offerta a livello delle attrezzature e di diminuire la concorrenza a livello dei prezzi ; che questa esclusione pertanto è contraria agli obiettivi perseguiti dall'aiuto a favore dello sviluppo dell'industria di piatteforme o di impianti fissi offshore.

7. considerando d'altro canto che, procedendo a tale esclusione un aiuto complementare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, viene accordato a un gran numero di imprese per le quali il settore offshore rappresenta solo una frazione limitata delle vendite ; che si tratta di un aiuto al funzionamento a favore di un insieme di imprese che non costituiscono un'attività ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, e che, per questo motivo, non può beneficiare delle disposizioni di deroga di cui a detto articolo ;

8. considerando d'altro canto che se si trattasse di aiutare queste imprese non vi sarebbe alcun motivo di prendere in considerazione solo la parte della loro produzione integrata nel settore offshore ;

9. considerando che l'esclusione dei beni importati da altri Stati membri dal beneficio d'aiuto potrebbe infine essere considerata come misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa contraria all'articolo 30 del trattato, disposizione direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico nazionale ;

10. considerando che tale aspetto costituisce un elemento supplementare per ritenere che gli aiuti di cui alla presente decisione non sono compatibili col mercato comune ; che non è quindi necessario procedere isolatamente nei confronti di tale elemento del regime di aiuto ;

VI

1. considerando che è opportuno d'altro canto esaminare se le modifiche proposte dal governo britannico al regime OSIRG tengono conto delle preoccupazioni della Commissione ;

2. considerando che dette modifiche avrebbero per effetto di rendere il regime OSIRG applicabile solo nei casi in cui nessuna offerta proveniente da un produttore di un altro Stato membro potesse essere presa in considerazione senza aiuto ; che, nel caso in cui un aiuto analogo al regime OSIRG fosse applicato da uno Stato membro, l'aiuto britannico sarebbe accordato solo nel caso in cui l'offerente britannico potesse aggiudicarsi l'ordine con un aiuto inferiore ;

3. considerando tuttavia che anche in quest'ipotesi i criteri d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, devono venir considerati come soddisfatti; che infatti tale regime modificato potrebbe contribuire a rafforzare la competitività dell'industria britannica rispetto ai suoi concorrenti negli altri Stati membri; che, con l'esistenza di un mercato più ampio per i prodotti britannici e la possibilità di mantenere maggiore capacità nonché mediante l'unità della tesoreria delle imprese, le imprese britanniche sono meglio preparate a sostenere la concorrenza in particolare nella Comunità sia sul piano tecnico che sul piano finanziario;

4. considerando che, anche per la sua esistenza, tale regime modificato protebbe dissuadere i produttori degli altri Stati membri dal partecipare alle gare d'appalto di questo settore nel Regno Unito;

5. considerando d'altro canto che la proposta mirante a rendere applicabile il regime OSIRG quando il contenuto del contratto è almeno per il 50 % britannico non può rendere questa misura compatibile col mercato comune; che nessuna limitazione di questo tipo può infatti essere accettabile;

6. considerando d'altro canto che se la Commissione accettasse che uno Stato membro possa concedere tali aiuti senza che venga applicata una disciplina comunitaria, ne deriverebbe che l'insieme degli Stati membri potrebbe egualmente pretendere di applicare tali aiuti, fatto questo che condurrebbe a una spirale nel settore che rischierebbe di mettere in pericolo la disciplina in materia di aiuti prevista dal trattato CEE.

VII

considerando che per tali considerazioni l'aiuto concesso in applicazione del regime OSIRG non può beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, né nella sua forma attuale né nella forma modificata proposta dal governo del Regno Unito; che esso non può per questo motivo essere dichiarato compatibile col mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito non concede più a decorrere da due mesi dalla data della presente decisione abbuoni d'interesse in applicazione dell'articolo 8 dell'« Industry Act 1972 » a nuovi contratti di fornitura di materiale offshore.

Articolo 2

Il Regno Unito informerà la Commissione nel termine di due mesi dalla presente decisione delle disposizioni legislative regolamentari o amministrative adottate per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1979.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione